


Daniela Bulgarelli, Patrizia Chiaruttini, Cristiana Gavello,
Sofia Massia, Virginia Muscatello, Silvia Spinelli e Silvia Roberta Villa

LO PSICOLOGO SCOLASTICO

CENNI NORMATIVI E BUONE PRASSI

Dall'esperienza
del Forum Tematico
Psicologia
Scolastica



Editore
Ordine degli Psicologi del Piemonte

ISBN:9788894182132

Indice

Introduzione.....	3
Capitolo 1. Aspetti normativi e ambiti di intervento psicologico a scuola.....	6
1.1. La peculiarità dello psicologo come professionista a scuola	6
1.1.1. Proposte di legge sullo psicologo scolastico	9
1.2. Ambiti ed esperienze di intervento dello psicologo a scuola in Italia e in Piemonte	11
1.2.1. Prevenzione: educazione alla salute e promozione del benessere.....	11
1.2.2. Sostegno psicologico a scuola come esperto esterno	16
1.2.3. Consulenza psicologica: precisazioni sulle attività di diagnosi a scuola nella Regione Piemonte	19
1.2.4. Formazione e orientamento	20
1.2.5. Attività di abilitazione e riabilitazione in ambito psicologico a scuola	22
1.3. Normativa per la professione di psicologo scolastico.....	23
Capitolo 2. Psicologia e scuola: le buone prassi.....	26
2.1. La presa di contatto	27
2.1.1. Gli aspetti relazionali	29
2.1.1.1. Presentazione al primo contatto	29
2.1.1.2. Invio di progetto.....	30
2.2. La progettazione dell'intervento.....	31
2.2.1. Gli aspetti metodologici ed etici nella progettazione.....	32
2.3. La realizzazione dell'intervento.....	35
2.4. La valutazione dell'intervento e la restituzione.....	37
Breve biografia degli autori.....	39

Introduzione

Questo ebook è stato realizzato a cura delle dott.sse Daniela Bulgarelli, Patrizia Chiaruttini, Cristiana Gavello, Sofia Massia, Virginia Muscatello, Silvia Spinelli e Silvia Roberta Villa; esso è rivolto ai colleghi che intendano lavorare o che già lavorino nei contesti scolastici di ogni ordine e grado, compresi i nidi d'infanzia e le scuole dell'infanzia, e desiderino ulteriori spunti di riflessione e di approfondimento sulle buone pratiche della professione. Le autrici sono membri del Forum Tematico di Psicologia Scolastica dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte, che ha lo scopo di promuovere la diffusione di conoscenze e buone prassi psicologiche in ambito educativo presso la comunità professionale e quella scolastica.

In termini generali, l'operato dello psicologo scolastico è volto ad accogliere e a rispondere ai bisogni della scuola intesa come un sistema complesso costituito da individui, gruppi ed istituzioni (la famiglia, la scuola stessa, le realtà territoriali) in interazione tra loro.

Attualmente, il bisogno di intervento psicologico, riguardante i minori, le famiglie, i docenti ed il personale della scuola, nella sua totalità, risulta in continua crescita. Ad esempio, lo psicologo può intervenire su:

- La riduzione del fenomeno dell'abbandono scolastico. Rispetto all'Europa,

l'Italia presenta tassi di abbandono molto alti (al pari di Bulgaria e Malta¹). Tra l'a.s. 2015/2016 e l'a.s. 2016/2017 hanno complessivamente abbandonato la scuola secondaria di I grado 14.258 alunni (0.8%) rispetto al contingente iniziale di 1.710.004 alunni, mentre l'abbandono complessivo nella scuola secondaria di II grado è stato pari a 112.240 alunni (4,3%) rispetto al totale di 2.613.619 frequentanti².

- L'individuazione e il supporto di minori con esigenze educative speciali (ad esempio, disturbi specifici dell'apprendimento, deficit di attenzione con iperattività) e situazioni di bisogno educativo speciale anche temporaneo (ad esempio, disagio emotivo o svantaggio culturale), e delle loro famiglie.
- L'individuazione di strategie per l'inclusione di bambini e famiglie migranti che accedono ai servizi educativi e alle scuole del territorio.
- La prevenzione e l'individuazione precoce di disturbi che possono talora dare luogo a patologie conclamate (disturbi alimentari, consumo di alcol e droghe, autolesionismo, comportamento dirompente, bullismo e cyberbullismo).
- I disagi relazionali che si manifestano in modo sempre più marcatamente conflittuale non solo all'interno del gruppo classe e nelle relazioni docente-studente, ma anche tra adulti (genitori-insegnanti, genitori-dirigente scolastico, ecc.), talvolta anche con atti di violenza verbale e fisica.

A tal fine diviene necessaria la formazione specifica dello psicologo scolastico rispetto al settore di intervento, formazione che deve essere costantemente aggiornata, poiché i fenomeni come quelli sopra elencati sono in costante mutamento ed evoluzione. Oltre ad approfondire una tematica specifica, lo psicologo scolastico può cercare collaborazioni con esperti che abbiano competenze complementari (ad esempio con la Polizia Postale o Informatici in caso di cyber-bullismo, oppure con nutrizionisti per interventi sui comportamenti alimentari). Lavorare in un sistema complesso come quello della scuola comporta per lo

1. European Commission (2017). *Education and Training Monitor: Interactive maps*. Reperito il 5 Maggio 2018 su: <http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/dashboard>

2. Miur - Ufficio Statistica e Studi (2017). *La dispersione scolastica nell'a.s. 2015/2016 e nel passaggio all'a.s. 2016/2017*. Reperito il 5 Maggio 2018 su: <http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Focus+La+dispersione+scolastica/9bc1c11b-1c40-4029-87ba-40b8ba2bc2bf>

psicologo la necessità di munirsi di un bagaglio di competenze trasversali e complementari a quelle specificamente attribuitegli come professionista, che vanno dalla conoscenza delle norme che regolano il funzionamento della scuola, alla deontologia professionale, alla consapevolezza etica circa i diversi passaggi del suo operato.

L'obiettivo di questo ebook è quindi fornire una cornice normativa e comportamentale al ruolo dello psicologo in ambito scolastico.

Nel primo capitolo sono delineati i principali riferimenti normativi che guidano l'attività dello psicologo nei servizi educativi e scolastici. In Italia non è ancora stata definita una legge che istituisca la figura dello psicologo a scuola come professionista competente e presente stabilmente in tale contesto. Tuttavia, esistono norme che, seppur non ancora sistematizzate in un testo unico, regolano molti aspetti dell'attività professionale dello psicologo che opera nella scuola. Tali norme sono illustrate, senza pretese di esaustività, a partire da quelle vigenti a livello nazionale, con un riferimento specifico per quelle in vigore nella Regione Piemonte.

Nel secondo capitolo sono riportate le buone pratiche per lo psicologo che intenda lavorare nella scuola e i principi etici che le ispirano.

Capitolo 1

Aspetti normativi e ambiti di intervento psicologico a scuola

1.1. La peculiarità dello psicologo come professionista a scuola

L'Articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56 definisce la figura dello psicologo come professione che *“comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”*.

Nel contesto scolastico italiano lo psicologo, pertanto, potrebbe rappresentare quella figura professionale che lavora e agisce con le persone e i gruppi che afferiscono all'organismo scuola e alla sua comunità.

In base alla medesima legge, lo psicologo è il professionista specificamente preposto alla tutela della salute psicologica della popolazione: egli è infatti un professionista sanitario (si veda anche Legge 11 gennaio 2018, n. 3), abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo Professionale della Regione in cui risiede od esercita, e pertanto tenuto al rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. Sulla base di quest'ultimo, “ha il dovere di accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità” e “in ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle

persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace” (Art. 3). Inoltre, è strettamente tenuto al segreto professionale (Art. 11), ad informare adeguatamente i soggetti coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato (Artt. 9 e 31), a stipulare una polizza assicurativa per i danni al cliente derivanti dall’esercizio dell’attività professionale e, soprattutto, a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale con particolare riguardo ai settori nei quali opera (Art. 5), ovvero a una formazione continua per garantire qualità ed efficienza della prestazione (Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137).

Allo stato attuale le scuole, in virtù dell’autonomia didattica ed organizzativa delle singole istituzioni (Legge 15 marzo 1997, n. 59) e della cosiddetta “Buona Scuola” (Legge 13 luglio 2015, n. 107), possono avvalersi di uno psicologo attraverso accordi con i singoli professionisti, con le aziende sanitarie locali, con gli uffici scolastici regionali, con gli studenti e le loro famiglie e su delibera degli organi collegiali, ricorrendo al contributo di enti, istituti bancari, associazioni, genitori o al Fondo d’Istituto.

Tuttavia, la mancanza di chiarezza a livello normativo fa emergere una situazione critica poiché le attività psicologiche a scuola non risultano realizzate esclusivamente dallo psicologo, come sarebbe previsto dalla legge nazionale, ma da molteplici altre figure, spesso non qualificate per quel compito³.

Ciò determina un danno non solo per la categoria professionale, ma anche e soprattutto per la popolazione che si rivolge, spesso inconsapevolmente, ad operatori non adeguatamente formati e realmente tutelanti la salute mentale e il benessere psicologico del singolo e del gruppo. Si pensi, ad esempio, alla figura del *counselor la cui attività sconfinava nel campo proprio dello psicologo in maniera indebita, come sancito dal Tar del Lazio (Sentenza 17 novembre 2015, n. 13020)*. Tali figure sono spesso iscritte in elenchi istituiti da associazioni e non da Albi di Ordini istituiti da leggi nazionali, alimentando in questo modo confusione e incertezze.

3. Bulgarelli, D., Ferrari Pozzato, A., Gavello, C., Gallizia, C. A., Libanoro, P., Natali, S., Spinelli, S., e Villa, S. R. (2016). *Il ruolo dello psicologo a scuola per la promozione della salute e del benessere. Una ricerca esplorativa sul territorio torinese*, Ordine degli Psicologi del Piemonte. Reperito il 5 Maggio 2018 su: <https://www.ordinepsicologi.piemonte.it/LiteratureRetrieve.aspx?ID=130668>

In merito, il Codice Deontologico degli Psicologi ben illustra le specificità del ruolo dello psicologo che *“è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze”* (Art. 3).

Al fine di tutelare primariamente l’utenza (che molto spesso è rappresentata da minori) riteniamo fondamentale che gli interventi di carattere psicologico nella scuola siano gestiti proprio da psicologi. Infatti, *“sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici”* (Art. 21 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani).

Lo psicologo, inoltre, *“riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione”* e *“nella collaborazione con professionisti di altre discipline lo psicologo esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze”* (Art. 5 e 6 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani).

In merito ai limiti della propria competenza, a scopo orientativo per i colleghi, risultano interessanti i requisiti elencati dalle varie proposte di legge per la figura dello psicologo scolastico qui riportati nel paragrafo 1.2. Inoltre si ritiene utile anche la presa visione dei tentativi sinora attuati di sistematizzazione dei requisiti specifici dello psicologo scolastico proposti da diversi Ordini degli Psicologi

Regionali (es. del Lazio⁴, dell'Abruzzo⁵, della Sicilia⁶), in cui sono esplicitati i titoli di studio ritenuti necessari, l'esperienza almeno triennale in aree specifiche di intervento e/o la formazione e ricerca su tematiche di interesse.

Evidenziamo, pertanto, l'importanza di un'opera di sensibilizzazione diffusa, anche da parte dei colleghi e degli organismi che li rappresentano a livello istituzionale, nei confronti delle istituzioni scolastiche, affinché esaminino ed approvino i progetti loro presentati solo dopo un'analisi più che mai attenta dei contenuti e dell'idoneità delle figure proponenti, verificando sempre che siano in linea con gli atti tipici della professione.

1.1.1. Proposte di legge sullo psicologo scolastico

Negli ultimi 20 anni sono stati presentati numerosi disegni di legge in cui lo psicologo è stato proposto come consulente nel contesto scolastico. Tuttavia nessuno di questi disegni è stato approvato in via definitiva: la normativa italiana risulta quindi ancora in evoluzione.

Da una disamina aggiornata a Marzo 2018, è possibile fare riferimento all'ultimo Disegno di Legge S. 2613 "Istituzione della figura professionale di psicologo scolastico", presentato in Senato in data 6 dicembre 2016 ad opera della Senatrice Laura Fasiolo.

Secondo tale Disegno, la figura dello psicologo nella scuola si pone in una logica sinergica alle esperienze innovative registrate sul territorio italiano nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore, le famiglie, il personale scolastico, le istituzioni e prevenire il disagio, l'abbandono scolastico e il bullismo.

In sintesi, secondo il Disegno di Legge S. 2613, lo psicologo scolastico dovrà:

4. Ordine degli Psicologi del Lazio (2018). *Rete professionale di Psicologia Scolastica*. Reperito il 5 Maggio 2018 su: <http://www.ordinepsicologilazio.it/reti-professionali/>

5. Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo (2016). *Delibera dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo 27 giugno 2016 n. 6 "Istituzione elenco Psicologi scolastici e istituzione elenco Psicologi delle organizzazioni e del lavoro"*. Reperito il 5 Maggio 2018 su: <https://www.ordinepsicologiabruzzo.it/ambiti-della-psicologia/psicologia-scolastica-psicologia-delle-organizzazioni-e-del-lavoro/psicologia-scolastica.html>

6. Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia. *Psicologia Scolastica. Proposta di un modello operativo*. Reperito il 5 Maggio 2018 su: <http://www.oprs.it/psicologia-scolastica/>

- essere iscritto all'Ordine degli Psicologi, in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva;
- operare in uno spazio identificato, previo appuntamento, senza entrare in classe se non con il consenso informato dei soggetti coinvolti e delle famiglie in caso di minori.

Secondo la Cassazione, infatti, gli psicologi possono stare in classe solo se i genitori degli alunni sono stati informati della loro presenza e hanno prestato il consenso a che i comportamenti dei figli siano sotto osservazione clinica⁷.

Qualsiasi osservazione delle condotte in classe, al fine di trarne elementi per formare una valutazione degli alunni sotto il profilo comportamentale e finalizzate a prendere ulteriori provvedimenti, necessita del consenso della famiglia o del tutore del minore. Secondo la Cassazione, lo psicologo che entra in classe per monitorare il comportamento degli alunni senza aver informato prima i genitori, può integrare una fattispecie di reato prevista all'Art. 610 del Codice Penale, inerente la violenza privata, che nel sistema normativo italiano tutela la libertà psichica della persona.

Il Disegno di Legge S. 2613 prevede che lo psicologo scolastico operi nelle seguenti aree di intervento:

1. sostegno alla *costruzione della personalità* degli alunni e allo sviluppo delle *competenze di vita*;
2. *predispensione di un ambiente di apprendimento* responsabilizzante e motivante;
3. *supporto al benessere* degli alunni e del personale scolastico;
4. *individuazione precoce* delle situazioni di devianza, quali bullismo e cyberbullismo, e di disagio, quali disturbi alimentari e dipendenze, nonché dei bisogni educativi speciali;
5. *supporto e formazione*, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva ed alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

7. Corte di Cassazione, *Sezione V Penale. Sentenza 5 settembre 2017, n. 40291.*

6. *supporto e formazione*, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliare (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;
7. consulenza psicologica rivolta alle famiglie per il *supporto alla genitorialità*;
8. *interazione con le altre figure professionali* che operano a vario titolo nell'ambito della scuola, ove richiesto.

Già nella XIII Legislatura (1996-2001) il Disegno di Legge n. 2967 aveva declinato un piano preciso per istituire lo psicologo scolastico in Italia attraverso un triennio di sperimentazione. Tuttavia, dopo oltre 20 anni, questa legge è ancora in fase di elaborazione e rimangono aperte numerose questioni sui requisiti che deve avere il professionista: infatti, il Disegno di Legge S. 2613 prevede che a scuola operi uno psicoterapeuta specializzato in età evolutiva mentre, secondo la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, lo psicologo iscritto all'Ordine può espletare la propria attività di osservazione e di sostegno all'individuo anche nel contesto scolastico. Un altro tema significativo è relativo alla valorizzazione degli anni e delle esperienze trascorse nella scuola, come un criterio utile per dichiarare il professionista "preparato" a svolgere mansioni nella scuola e a dare valore aggiunto alla crescita armoniosa e integrata del sistema alunno, famiglia, istituzione: ad oggi, alcuni disegni di legge proposti si sono dichiarati apertamente rispetto al riconoscimento delle esperienze professionali nel contesto scolastico.

1.2. Ambiti ed esperienze di intervento dello psicologo a scuola in Italia e in Piemonte

1.2.1. Prevenzione: educazione alla salute e promozione del benessere

La prevenzione rientra tra gli "atti tipici" della professione dello psicologo e corrisponde all' "atto valutativo di situazioni di rischio". Comprende *"tutte quelle attività finalizzate a sensibilizzare, educare, informare ed anticipare atteggiamenti, comportamenti e condotte a rischio o da perseguire. Tra le attività di prevenzione che caratterizzano l'intervento psicologico rientrano la promozione del benessere individuale, collettivo, sociale e lavorativo entro processi di sviluppo della convivenza e*

della qualità della vita, la promozione della salute e di modifica dei comportamenti a rischio. La caratteristica specifica che definisce la prevenzione psicologica è l'intervento sugli aspetti rappresentativi, ideativi, emozionali – consapevoli e non – che influenzano l'agire umano”⁸.

A livello nazionale, la Legge 26 giugno 1990, n. 162 ha affidato al Ministero della Pubblica Istruzione il compito di “coordinare e promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado attività di educazione alla salute e di informare sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonché dalle patologie correlate”.

Da tale Legge, inizialmente nelle scuole secondarie di secondo grado, sono stati istituiti i Centri di Informazione e Consulenza (CIC), centri polifunzionali volti all'informazione e alla programmazione di attività aggregative, sportive e culturali, all'informazione sulla salute e su argomenti propri dell'età adolescenziale e giovanile e all'ascolto e alla relazione di aiuto per i problemi relazionali e di crescita dello studente. All'interno dei CIC infatti è stata offerta ai ragazzi la possibilità di ricevere informazioni e consulenza di esperti per problemi scolastici, personali, di gruppo, prevenzione di comportamenti a rischio, situazioni di disagio ed emarginazione.

La Legge n. 162 ha quindi favorito ed incentivato, tra gli esperti, l'ingresso dello psicologo nell'istituzione scolastica per attività di “educazione alla salute e prevenzione”. Da allora nella scuola secondaria di primo e di secondo grado sono stati elaborati ed attuati progetti preventivi per tutelare, anche dal punto di vista psicologico, il benessere e la salute dei giovani.

I CIC hanno realizzato progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola, con i servizi socio-sanitari pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio, in primis per l'assistenza ai tossicodipendenti. In tempi più recenti, è stato allargato il bacino di utenza alle famiglie ed agli alunni delle scuole elementari e si è estesa l'attività alla prevenzione dell'insuccesso scolastico⁹.

8. Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Protocollo 5 Giugno 2015, n. 15000174 “*La professione di Psicologo: declaratoria, elementi caratterizzanti ed atti tipici*”. Reperito il 5 Maggio 2018 su: <http://www.psy.it/allegati/2015-la-professione-di-psicologo.pdf>

9. Circolare Ministeriale 20 febbraio 1992, n. 47 e Circolare Ministeriale 9 aprile 1994, n. 120

Verso la metà degli anni '90 del secolo scorso, due documenti del Ministero della Pubblica Istruzione hanno definito i CIC anche come Centro di Innovazione Creativa¹⁰ e Cittadinanza Informazione Consulenza¹¹. Pertanto i CIC sono divenuti progressivamente spazi in cui gli studenti potevano condividere esperienze, proposte ed idee, partecipando alla vita della scuola, ma anche luoghi in cui progettare iniziative culturali, sportive e ricreative. Valorizzando il protagonismo giovanile si mirava a rafforzare il senso di appartenenza alla scuola e al territorio, con la finalità di costruire un'azione dialogica tra le generazioni e promuovere il benessere delle persone e della comunità.

Sebbene la struttura dei CIC sia ancora presente con questa dicitura in diversi istituti scolastici, negli ultimi venti anni il servizio di informazione e consulenza è gradualmente mutato in strutture di ascolto psicopedagogico, comunemente conosciute come sportello di ascolto.

L'evoluzione dai CIC, servizi più istituzionalizzati e con confini ben definiti dalle leggi e dalle normative, agli sportelli d'ascolto, strutture più flessibili e più adattabili al contesto di riferimento, è avvenuta parallelamente al mutamento delle condizioni sociali e delle problematiche riportate dalla popolazione studentesca. Infatti, mentre negli anni '80 e '90 del secolo scorso la tossicodipendenza rappresentava la prima ragione di emergenza sociale (la cui prevenzione era annoverata tra gli obiettivi delle prime normative sui CIC), nei decenni successivi si sono presentate nuove sfide da fronteggiare: dall'alcol alle droghe sintetiche, dai problemi alimentari alle malattie sessualmente trasmissibili, dall'inserimento nel difficile mondo del lavoro all'inclusione degli studenti stranieri. La scuola e i servizi del territorio si sono trovati perciò a dover affrontare un carico di lavoro sempre più oneroso e vasto nella tipologia di problematiche. Lo sportello d'ascolto si è quindi configurato come la sede privilegiata dove gli studenti potevano trovare supporto e aiuto nel fronteggiare queste difficili sfide.

Come conseguenza di questo processo, il tipo di sostegno che oggi viene fornito all'interno dei servizi di sportello d'ascolto è spesso più comunemente incentra-

10. Circolare Ministeriale 11 ottobre 1995, n. 325

11. Direttiva Ministero della Pubblica Istruzione 3 dicembre 1999, n. 292

to sul versante psicopedagogico piuttosto che su quello sociosanitario classico dei CIC, con un aumentato interesse per l'individuo e il contesto socio-relazionale in cui esso è inserito¹².

Non a caso, lo sportello d'ascolto tenta sempre più di rispondere a un bisogno di informazione e ascolto di tutti gli attori della scuola, quindi non solo studenti e insegnanti, ma anche famiglie, dirigente scolastico, personale ausiliario e ATA. La denominazione "sportello d'ascolto", tuttavia, è di per sé generica e pertanto può essere facilmente fraintesa. Teniamo a sottolineare che, coinvolgendo la dimensione personale, emotiva, cognitiva, comportamentale e relazionale, l'ascolto psicologico necessita sempre, oltre che di capacità empatica, di conoscenze scientifiche su metodi e strumenti di conduzione di un colloquio. È per tale motivo che l'attitudine e la capacità individuale di entrare in relazione con l'altro, che molte persone possono mostrare naturalmente, solo nel caso degli psicologi sono sostenute, sistematizzate e implementate dalla formazione approfondita che i corsi di laurea in psicologia forniscono, unitamente alla successiva formazione permanente garantita dal MIUR.

In tale prospettiva, l'ascolto psicologico rimanda direttamente alle competenze specifiche e all'attività tipica dello psicologo (Art. 1, Legge 18 febbraio 1989, n. 56), pertanto è da questi che dovrebbe essere gestito, e non da altre figure professionali, come si è assistito in tempi recenti.

È altresì importante ricordare che lo sportello d'ascolto non si configura come un luogo di diagnosi o di psicoterapia, ma come uno spazio circoscritto di confronto, di de-compressione in cui lo studente o il docente possono mettere a fuoco e ritrovare le fila del percorso scolastico; lo sportello d'ascolto può proporsi per la promozione del benessere e come strumento per la prevenzione del disagio e della dispersione. Esso, infine, può configurarsi come strumento di promozione o affiancamento di specifici percorsi di orientamento, oltreché come luogo di informazioni.

12. Centro per le Transizioni al Lavoro e nel Lavoro (2012). *Gli sportelli di ascolto nelle scuole di Bologna e Provincia. Report conclusivo*. Reperito il 5 Maggio 2018 su: http://www.aneka.cittametropolitana.bo.it/Engine/RAServeFile.php/f/Materiali/report_finale_Sportelli_d_ascolto_2012.pdf

Non solo lo psicologo a scuola si rivolge alle figure che in essa vivono e operano, ma è anche chiamato a collaborare in sinergia con altre figure professionali del comparto scuola e del comparto sanità, tenendo sempre più conto, a livello organizzativo e progettuale, della complessità dei sistemi coinvolti e delle loro relazioni.

Ad esempio, a partire dall'a.s. 2004/2005, la Regione Piemonte ha avviato un rapporto di collaborazione interistituzionale (nello specifico, tra l'Assessorato Regionale alla Tutela della Salute e Sanità, l'Assessorato all'Istruzione, Sport e Turismo, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte) per la promozione sinergica della salute nella scuola, favorendo lo sviluppo a livello scolastico di attività, iniziative e progetti di qualità nel campo della promozione e dell'educazione alla salute. La collaborazione, confermata attraverso Convenzioni triennali fino ad oggi¹³, ha portato allo sviluppo di interventi di promozione ed educazione alla salute con ricadute sui rispettivi sistemi di riferimento socio-sanitario e scolastico e miranti ad assicurare ai destinatari dei medesimi un maggior controllo sulla propria salute mediante la promozione di stili di vita positivi e responsabili e la creazione di ambienti favorevoli, in linea con quanto proposto dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità.

Attualmente la Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 18-1216 ha portato all'approvazione del nuovo schema di protocollo d'intesa triennale tra Regione Piemonte e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca–Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, relativo alle attività di promozione ed educazione alla salute nelle scuole dell'obbligo. Tra gli obiettivi della presente intesa vi è quello di garantire la qualità degli interventi di promozione ed educazione alla salute, attraverso la diffusione di modalità accreditate relative a progettazione, gestione, valutazione degli interventi, nonché alla diffusione delle buone pratiche.

Per la realizzazione di tali obiettivi è stato istituito un Gruppo Tecnico Regio-

13. Deliberazione della Giunta Regionale 3 Agosto 2011, n. 6-2497; Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2014, n. 34-562; Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 18-1216.

nale, “La scuola che promuove salute”, costituito da cinque rappresentanti della Regione e da cinque dell’Ufficio Scolastico Regionale (URS), che può avvalersi della collaborazione dei Gruppi Tecnici Territoriali istituiti presso gli ambiti territoriali dell’USR e composti da:

- Dirigente, o suo delegato
- Referente di Educazione alla Salute dell’Ufficio Scolastico Territoriale
- Dirigente scolastico della scuola polo
- Coordinatore di Educazione Fisica assegnato alla provincia
- Referente per la Promozione della Salute ed Educazione Sanitaria (RePES) dell’ASL.

È prevista inoltre la costituzione di sottogruppi di lavoro con l’intento di approfondire alcune macro tematiche, quali l’educazione a comportamenti sani per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico e l’educazione alimentare.

I Referenti per la Promozione della Salute (RePES) delle ASL, in quanto referenti del Programma 1 del Piano Locale di Prevenzione, “Guadagnare salute Piemonte”, cooperano attivamente con le scuole del territorio, attraverso l’offerta di attività di promozione della salute e di formazione per insegnanti e studenti, raccolta in un “catalogo” aziendale di azioni ispirate ai principi stabiliti dal protocollo e dalle linee guida¹⁴.

1.2.2. Sostegno psicologico a scuola come esperto esterno

Un altro “atto tipico” della professione di psicologo, come già anticipato, è il sostegno psicologico, inteso come *“funzione di tipo supportivo alla tenuta delle condizioni di benessere della persona, del gruppo o di una istituzione”*. È pertanto *“un intervento il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di vita dell’individuo e degli equilibri adattivi in tutte le situazioni (di salute e di malattia), nelle quali ciò si rileva opportuno, sviluppando e potenziando i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione, e che necessita della stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle*

14. Offerta formativa “Scuola e salute” della ASL della città di Torino (Regione Piemonte). Reperito il 5 Maggio 2018 su: www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/prevenzione-e-promozione-della-salute/stili-di-vita-e-promozione-della-salute/954-scuola-e-salute

risorse dell'ambiente. Il sostegno psicologico realizza interventi diretti e mirati ad ottimizzare ogni tipo di relazione affettiva, adeguando la percezione del carico delle responsabilità e sviluppando le reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità o disagio psichico"¹⁵.

Dal 1977 nella normativa scolastica, tuttavia, si è parlato di sostegno solo in relazione agli alunni portatori di disabilità, cui dovevano essere assicurati *“la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno”*¹⁶. Tali forme di integrazione e di sostegno erano da realizzare mediante l'utilizzazione dei docenti di ruolo in servizio nella scuola, in possesso di particolari titoli di specializzazione, tra cui la laurea in psicologia. Quindi, non si parlava, nello specifico, di sostegno psicologico a scuola.

Lo psicologo a scuola può, tuttavia, svolgere attività di sostegno in qualità di esperto esterno. La Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e il successivo Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001, n. 44 (Art. 40, comma 1 e 2, e Art. 33, lettera g) hanno consentito alle istituzioni scolastiche la *“stipulazione di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione”*. Inoltre *“il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto”*. Infine, *“al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, della attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti”*.

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (aggiornato al 12/02/2018¹⁷) ha stabilito che le scuole, *“per specifiche esigenze cui non possono far fronte con perso-*

15. Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Protocollo 5 Giugno 2015, n. 15000174 *“La professione di Psicologo: declaratoria, elementi caratterizzanti ed atti tipici”*. Reperito il 5 Maggio 2018 su: <http://www.psy.it/allegati/2015-la-professione-di-psicologo.pdf>

16. Legge n. 517 del 4 agosto 1977 (art. 2 e 7)

17. <http://www.comune.torino.it/consiglio/qualita/Dlgs165del2001.pdf>

nale in servizio, possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

1. [...]
2. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
4. devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino [...] a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento [...], ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”.

Infine, sempre le scuole in quanto amministrazioni pubbliche “disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”. Dunque, lo psicologo che desideri lavorare nella scuola per il sostegno si deve muovere all'interno di questa normativa.

È utile anche sottolineare che lo psicologo può essere coinvolto in attività di sostegno grazie alla sua appartenenza a enti di varia natura. Infatti, con riferimento alla Nota MIUR 02 agosto 2017, n. 34815 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale. Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”, l'istituzione scolastica può stipulare apposite convenzioni (e/o accordi di partenariato, protocolli di intesa) con altre amministrazioni pubbliche e/o con enti privati del territorio, associazioni, università ed organismi di formazione professionale regionale, enti di formazione con esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta forma-

tiva, nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione, compresi i progetti europei FSE-PON.

1.2.3. Consulenza psicologica: Precisazioni sulle attività di diagnosi a scuola nella Regione Piemonte

Un ulteriore atto tipico dello psicologo è la consulenza psicologica, che *“comprende tutte le attività caratterizzanti la professione psicologica, e cioè l’ascolto, la definizione del problema e la valutazione, l’empowerment, necessari alla formulazione dell’eventuale, successiva, diagnosi. Lo scopo è quello di sostenere, motivare, abilitare o riabilitare il soggetto, all’interno della propria rete affettiva, relazionale e valoriale, al fine anche di esplorare difficoltà relative a processi evolutivi o involutivi, fasi di transizione e stati di crisi anche legati ai cicli di vita, rinforzando capacità di scelta, di problem solving o di cambiamento”*¹⁸.

È opportuno sottolineare che nella Regione Piemonte l’applicazione di strumenti conoscitivi è normata dalla Legge Regionale 6 novembre 2007, n. 21 che, nell’Art. 4, vieta la somministrazione di test e questionari relativi allo stato psichico ed emozionale degli alunni, se non finalizzati ad uso interno ed esclusivamente didattico, nelle scuole dell’obbligo di ogni ordine e grado.

Un aspetto importante di cui tenere conto è la natura del test che lo psicologo può usare. Infatti, gli Standards for Educational and Psychological Tests definiscono quale siano i test da considerarsi diagnostici, test che sono di specifica competenza dello psicologo iscritto all’albo A, del ricercatore o docente universitario in area M-PSI/08 e del medico con specializzazione in neuropsichiatria infantile, psichiatria, psicologia clinica e psicoterapia. Le case editrici che in Italia pubblicano test psicologici forniscono chiare indicazioni circa gli strumenti per la diagnosi ad uso esclusivo degli psicologi, che quindi non sono somministrabili a scuola. Prima di qualsiasi intervento nella scuola è quindi opportuno verificare l’appropriatezza dello strumento.

Questo significa che in ambito scolastico lo psicologo, utilizzando i peculiari

18. Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi. *Protocollo 5 Giugno 2015, n. 15000174 “La professione di Psicologo: declaratoria, elementi caratterizzanti ed atti tipici”*. Reperito il 5 Maggio 2018 su: <http://www.psy.it/allegati/2015-la-professione-di-psicologo.pdf>

strumenti conoscitivi e d'intervento riconosciuti dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56 (quali l'osservazione e il colloquio), può svolgere attività volte ad individuare il più precocemente possibile situazioni di rischio al fine di suggerire ulteriori approfondimenti diagnostici da realizzare nelle opportune sedi extrascolastiche, nonché effettuare interventi di orientamento e di sostegno rivolti al singolo, al gruppo e all'istituzione.

In merito alle attività di screening, lo psicologo con adeguata formazione e competenze specifiche può supportare la scuola nelle attività di individuazione precoce, orientando la scelta degli strumenti di rilevazione più aggiornati ed attendibili e monitorando la corretta somministrazione e lo scoring del test da parte degli insegnanti, ma soprattutto curando il momento della comunicazione, ad esempio ponendo attenzione al setting e alle modalità, oltre che ai contenuti del messaggio.

1.2.4. Formazione e orientamento

Formazione ed orientamento non sono atti tipici dello psicologo, ma comunque possibilità professionali comuni anche ad altre figure. In merito alla formazione, è già stato esplicitato il possibile percorso previsto dalla normativa nel paragrafo 1.2.2 in relazione alle figure di esperto esterno.

Inoltre, il 27 Settembre 2017 si è insediato presso il MIUR il Tavolo Tecnico per la Psicologia del Sistema Formativo, finalizzato a raccogliere suggerimenti per realizzare azioni sperimentali riconducibili ai più qualificati orientamenti specifici della ricerca scientifica nel campo della psicologia scolastica; il Tavolo mira alla promozione del benessere degli studenti e dei docenti e all'elaborazione di modelli efficaci di sviluppo e crescita della persona nella scuola. Il Tavolo si propone di rispondere all'esigenza di elevare la qualità della vita scolastica. Stanno prendendo parte ai lavori del Tavolo Tecnico cinque psicologi, due sindacalisti e due dirigenti scolastici. Il Tavolo Tecnico è articolato in due gruppi di lavoro: uno dedicato al "miglioramento del benessere a scuola", con l'elaborazione di attività volte al contrasto delle forme di disagio che possono essere alla base di scarso rendimento nello studio, abbandono scolastico, problemi relazionali e

comportamentali di alunne e alunni, e l'altro gruppo sul tema della "formazione", sia rivolta alla comunità educante (docenti, dirigenti scolastici, personale ATA), offrendo azioni di sostegno e di aggiornamento delle loro professionalità alle nuove esigenze educative, sia agli iscritti ai corsi di laurea in psicologia, con la verifica degli attuali livelli di formazione accademica, dei contenuti e della durata della formazione post-laurea.

Nell'orientamento, lo psicologo accompagna la persona lungo fasi di transizione e scelta, con l'obiettivo di supportare la chiarificazione in momenti di possibile disorientamento. Per lo svolgimento deontologicamente appropriato di questa funzione all'interno dell'istituzione scolastica, è possibile riferirsi a quanto stabilito dalla Regione Piemonte. Quest'ultima, in ottemperanza alle direttive dell'Unione Europea, individua nella collaborazione tra soggetti istituzionali competenti le linee guida all'Orientamento al fine di progettare, organizzare e gestire azioni idonee a prevenire e ridurre la dispersione scolastica, prodromo di disagio personale e sociale¹⁹, come individuato da ricerche e letteratura sul tema²⁰. La Delibera Regionale 9 novembre 2015, n. 32-2399 individua nella sinergia tra enti locali, istituzioni scolastiche, servizi sociali e/o socio-assistenziali, associazioni di volontariato e associazioni imprenditoriali, la possibile progettualità di azioni orientative mirate agli scopi preventivi e/o contenitivi del fenomeno.

La stessa delibera sostiene e sottolinea la necessità di interventi di orientamento integrati, continui e rispondenti ai "*fabbisogni di orientamento degli adolescenti e dei giovani, riconducibili alle esigenze dettate dal dover scegliere, dal ri-progettarci, dall'aver delle prime informazioni, dal riorientarsi e dal ri-motivarsi*".

La delibera descrive alcune azioni attuabili: lo sportello informativo (specifico per l'orientamento), colloqui mirati alla domanda orientativa e seminari orientativi, ma anche percorsi integrati di educazione alla scelta e tutoraggio formativo individuale, con funzione di accompagnamento a specifiche esperienze di transizione, nonché bilanci motivazionali attitudinali di consulenza. Anche

19. Regione Piemonte. *Che cos'è l'orientamento*. Reperito il 5 maggio 2018 su: <http://www.regione.piemonte.it/formazione/orientamento/cosa.htm>

20. Baldini, T. (2011). *Ragazzi al limite*. Milano: Franco Angeli

per queste azioni sostenute dalla Delibera, pertanto, è importante sottolineare che la stessa non individua specificatamente nello psicologo scolastico la figura esclusivamente preposta alle stesse, ma ribadisce e definisce le azioni sinergiche tra i vari attori in campo.

Va da sé che è comunque sostenuta un'azione di collaborazione con l'istituzione specifica, la dirigenza e il corpo docenti, nel rispetto delle specifiche professionalità.

1.2.5. Attività di abilitazione e riabilitazione in ambito psicologico a scuola

Ulteriori atti tipici della professione di psicologo sono le attività di abilitazione-riabilitazione rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità.

Per riabilitazione in generale si intende un insieme di interventi che supportano la persona con disabilità per raggiungere e mantenere un funzionamento ottimale nell'interazione con il suo ambiente di vita. La riabilitazione massimizza l'abilità della persona a vivere, lavorare e apprendere per lo sviluppo del suo potenziale²¹.

In ambito psicologico, l'abilitazione e la riabilitazione comprendono *“le attività volte a promuovere benessere, sviluppo e mantenimento della salute individuale, di coppia, di gruppo e nelle istituzioni”* e che corrispondono al percorso previsto dal piano di trattamento successivo all'azione diagnostica. Nello specifico, la riabilitazione psicologica *“si avvale di tecniche mutuare da teorie e modelli psicologici e comprende tutte quelle attività finalizzate ad una reintegrazione e recupero di abilità o competenze che hanno subito una modificazione, un deterioramento o una perdita o la compensazione, nei casi in cui non sia possibile il recupero.*

L'azione riabilitativa è volta a recuperare le capacità e le competenze della persona, del gruppo o dell'istituzione, attraverso tecniche che prevedono un percorso di valutazione psicologica e di assessment e consulenza.

Rientrano in questo ambito l'attuazione di interventi per la riabilitazione e rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, disturbi

21. World Health Organization (2017). *Rehabilitation in health systems*. Geneva: World Health Organization.

cognitivi e dell'apprendimento compresi nella definizione di DSA, di deficit neuropsicologici a seguito di malattie degenerative, disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze"²².

Lo psicologo anche a scuola, pertanto, potrebbe contribuire al miglioramento dell'inclusione sociale dell'alunno con disabilità o con disturbo del neurosviluppo, all'interno di un più ampio progetto riabilitativo individuale, stilato da unità ospedaliere o territoriali in conseguenza della diagnosi da loro effettuata, in collaborazione con altre professionalità sanitarie (neuropsichiatri infantili, terapisti della neuro-psicomotricità dell'età evolutiva, logopedisti, educatori professionali e tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale)²³. Ad esempio, lo psicologo può proporre interventi in piccolo gruppo per promuovere lo sviluppo di particolari abilità sia per i minori, sia per le famiglie o gli insegnanti (ad esempio, progetti di Coping Power per le abilità socio-emotive-relazionali, Parent Training, Teacher Training).

La normativa in ambito regionale, tuttavia, non esplicita quali possano essere in ambito riabilitativo gli interventi attuabili a scuola dallo psicologo, qualora anche esperto dell'ambito neuropsicologico, ad esempio, e che volesse proporsi in tal senso su specifici casi, in accordo e in continuità con quanto proposto ed attuato in sede sanitaria.

1.3. Normativa per la professione di psicologo scolastico

Qui di seguito, è riportata la normativa di riferimento per lo psicologo scolastico, in ordine cronologico a partire da quella più recente.

Legge 11 gennaio 2018 n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”

22. Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Protocollo 5 Giugno 2015, n. 15000174 “*La professione di Psicologo: declaratoria, elementi caratterizzanti ed atti tipici*”. Reperito il 5 Maggio 2018 su: <http://www.psy.it/allegati/2015-la-professione-di-psicologo.pdf>

23. Regione Piemonte. *Rete di assistenza psicologica*. Reperito il 5 maggio 2018 su: <http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/reticliniche/rete-di-assistenza-psicologica>

Circolare ministeriale 02 agosto 2017 prot. AOODGEFID/34815 “Fondi Strutturali Europei - PON 2014/2020 - Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”
Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

Sentenza Tar del Lazio 17 novembre 2015 n. 13020

Delibera della Giunta Regionale 9 novembre 2015 n. 2-2399 “Atto di indirizzo sulle azioni di orientamento finalizzate al successo formativo e all’occupabilità”

Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”

Protocollo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi 5 Giugno 2015 n. 15000174 “La professione di Psicologo: declaratoria, elementi caratterizzanti ed atti tipici”.

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015 n. 18-1216 “Mero ritiro della DGR 34-562 del 10/11/2014 e approvazione del nuovo schema di protocollo d’intesa triennale tra Regione Piemonte e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte relativo alle attività di promozione ed educazione alla salute nelle scuole”

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”

Circolare 11 marzo 2008 n. 2 “Circolare del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008 (del 24 dicembre 2007, n. 244)”

Legge Regionale 6 novembre 2007 n. 21 “Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti”

Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

Legge 27 dicembre 1997 n. 449 “Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, corredato delle relative note”

Legge 15 marzo 1997 n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”

Legge 26 giugno 1990 n. 162 “Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”

Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della professione di psicologo”

Circolare MIUR 3 settembre 1985 n. 250 “Azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap”

Capitolo 2

Psicologia e scuola: le buone prassi

Le buone prassi dello psicologo si basano sostanzialmente su due pilastri: la definizione della professione data nella Legge 18 febbraio 1989, n. 56 e il Codice Deontologico.

In qualsiasi contesto lo psicologo lavori, infatti, è opportuno che tenga presente di appartenere a una professione regolamentata da un Albo Nazionale che, se da un lato lo tutela, dall'altro lo vincola a seguire dei principi deontologici imprescindibili.

Benché in alcuni casi possa essere difficile, ad esempio quando la richiesta del committente si pone in conflitto con il Codice, è importante che lo psicologo si attenga strettamente alle norme deontologiche, senza scendere a patti: porre dei limiti in questo senso valorizza infatti lo psicologo come un professionista serio e affidabile e ne mette in luce le capacità assertive.

Poiché sappiamo che la persona è immersa in un sistema di relazioni, dinamiche e significati legati ai contesti in cui vive²⁴, è importante che i destinatari di un intervento scolastico non siano solo i singoli, ma che lo psicologo comprenda nell'orizzonte del suo sguardo il sistema scolastico nella sua interezza: alunni e studenti, insegnanti, dirigenza, famiglie e personale ausiliario (ATA, assistenti

24. Bronfenbrenner, U. (2002). *Ecologia del comportamento umano*. Bologna: Il Mulino.

educativi, ecc.).

Allo stesso modo, l'intervento dello psicologo non si rivolge solo alla presa in carico del disagio, ma può essere declinato secondo un'ottica più ampia, che includa prevenzione primaria, formazione e diffusione di buone pratiche, contrasto dei fenomeni di rischio, ecc.

Nei paragrafi successivi, sono riportate le principali buone prassi rispetto a tre momenti:

1. La presa di contatto;
2. La progettazione dell'intervento;
3. La realizzazione dell'intervento, la sua valutazione e la restituzione.

2.1. La presa di contatto

Nella Tabella 2.1 sono riportate le buone prassi alle quali è opportuno che lo psicologo scolastico si attenga, sia che prenda contatto con una scuola rispondendo a un bando, sia che lo faccia proponendo un'attività di propria iniziativa.

Tabella 2.1. Buone prassi nella presa di contatto con la scuola

	Rispondo a un bando	Propongo un'iniziativa
Quando contatto la scuola?	Da Maggio, periodo nel quale di solito la scuola pubblica i bandi.	Consigliabile verso la fine dell'anno scolastico, ma c'è maggiore flessibilità.
Dove reperisco le informazioni?	Sul sito web della scuola, che è la prima fonte informativa per i contatti e le forme di progetto proponibili. Le scuole sono obbligate a pubblicare, nella sezione "amministrazione trasparente" del sito, le richieste di progetti.	Anche in questo caso, la visione del sito web può dare informazioni utili rispetto ai progetti già attivi o ai bisogni percepiti dalla scuola.

segue tabella

	Rispondo a un bando	Propongo un'iniziativa
Come presento il progetto?	Leggendo approfonditamente il bando e i suoi allegati: è importante rispettare le richieste relative ai contenuti da presentare, alla forma con cui presentarli (per es., numero massimo di parole, ecc.) e alle modalità.	Seguendo i principi generali riportati nel paragrafo 2.1.1.
Perchè propongo un intervento?	Perchè ho le competenze specifiche acquisite attraverso una formazione universitaria e post-universitaria per agire in nell'area relativa al bando.	Perché i bisogni espressi da quel contesto sono sinergicamente compatibili con le mie competenze.
Chi esaminerà il progetto?	Ci sono diverse figure all'interno della scuola che sono coinvolte nell'approvazione di un progetto: da un punto di vista legale il Dirigente Scolastico (DS) è la persona che valuta la fattibilità e l'opportunità del progetto, in sinergia con il Direttore Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) per gli aspetti economici, e con l'insegnante Referente alla Salute per gli aspetti contenutistici. il progetto viene poi sottoposto al Consiglio di Istituto a cui spetta l'approvazione definitiva.	
Come determino il costo?	Seguendo i vincoli richiesti dal bando, prestando però attenzione a non svalutare il valore del proprio lavoro (si veda par. 2.2.1).	Seguendo i principi generali riportati nel paragrafo 2.2.1.

È importante tenere conto del fatto che le scuole private potrebbero seguire itinerari differenti rispetto a quelli delle scuole pubbliche: ad esempio, l'approvazione del progetto potrebbe essere nelle mani esclusive del responsabile della struttura. Talvolta, un canale utile per prendere contatto con una scuola, può essere agganciarsi a un'associazione che già lavora con la scuola, per proporre sinergie e nuove collaborazioni.

Infine, è possibile registrarsi sul sito del Miur relativo alla Legge 13 luglio 2015, n. 107, chiamata comunemente “Buona Scuola” (<https://labuonascuola.gov.it/>), per inserire la propria proposta formativa rivolta agli insegnanti, la cui formazione continua è ora obbligatoria.

2.1.1. Gli aspetti relazionali

Lo psicologo, a differenza di altre figure, dedica particolare cura agli aspetti comunicativi e relazionali. Tali aspetti fanno parte della progettazione dell’iniziativa che si vuole proporre e sono molto importanti per facilitare il contatto, la buona riuscita del progetto e per dare credibilità al lavoro proposto e alla propria persona, contribuendo a diffondere un’immagine dello psicologo come professionista connotato da qualità quali accoglienza, comunicatività e sensibilità.

Sono rilevanti anche aspetti meta-comunicativi quali la puntualità, il rispetto dell’orario di inizio e di chiusura dell’attività (se è previsto un intervento di un’ora, è necessario non dilungarsi o non prolungare le attività), la cura del proprio aspetto fisico, un abbigliamento adeguato, e così via.

2.1.1.1. Presentazione al primo contatto

Nel momento in cui ci si presenta, è innanzitutto importante sottolineare la propria appartenenza all’Ordine Professionale degli Psicologi, poiché tale affiliazione è una garanzia di tutela per l’utente sia dal punto di vista metodologico che dal punto di vista etico e di trattamento dei dati. Questo approccio contribuisce inoltre a creare una corretta informazione tra la popolazione sugli atti tipici della professione dello psicologo.

Il primo contatto può essere preso attraverso diversi canali. Se ci si presenta al telefono, è bene specificare che si è Dottori Psicologi iscritti all’Ordine e chiedere di parlare con il Responsabile dei progetti. È importante porre molta attenzione alle parole che si utilizzano, scegliendo un linguaggio chiaro ma preciso e specifico, evitando frasi troppo formali ma anche troppo colloquiali; ad esempio, è importante evitare di “dare del tu”. Anche durante il contatto telefonico, è bene che lo psicologo veicoli la sua professionalità e il suo ruolo.

Box 2.1. Esempi di approcci telefonici

NO	SI
“Ciao, sono Mario Rossi, volevo proporre una collaborazione, se vi va bene...”	“Buongiorno, sono la dottoressa Maria Rossi, psicologa. Desidero parlare con il Referente alla Salute in merito ad un progetto di prevenzione.”
“Buongiorno, sono la dottoressa Maria Rossi, psicologo e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, ho bisogno di conferire con la Dirigente.”	

Se il primo contatto avviene via e-mail, bisogna tenere conto che si tratta di una forma di comunicazione ufficiale, di cui resta traccia nel tempo; è quindi importante porre attenzione a elementi quali:

- utilizzare le buone pratiche comunicative illustrate precedentemente;
- riportare nell'intestazione il riferimento alla scuola specifica;
- evitare invii multipli a più scuole in un unico messaggio;
- nel caso fosse necessario un invio multiplo, utilizzare il campo “ccn” per evitare di divulgare indirizzi e-mail tra interlocutori che non si conoscono, violandone la privacy;
- inserire sempre la propria firma e i propri dati per poter essere agevolmente contattati successivamente;
- inserire un oggetto chiaro nel campo specifico, evitando campi vuoti oppure risposte ad email con un oggetto non pertinente al messaggio che si sta inviando;
- controllare di avere effettivamente inserito un eventuale allegato;
- utilizzare un indirizzo e-mail professionale, preferibilmente nome.cognome@serverdiposta.it.

2.1.1.2. Invio di un progetto

Il progetto va indirizzato al Dirigente Scolastico ed al Referente dei progetti alla

salute. Per individuare il docente preposto, consultare l'organigramma riportato sul sito della struttura.

Inoltre è importante non spedire il progetto ad indirizzi generici della scuola, ma individuare l'indirizzo email ufficiale.

L'invio del progetto deve essere successivo alla presa di contatto, perchè questa procedura è più efficace e veicola un'idea di professionalità poichè comunica un'intenzione mirata.

Il progetto va presentato possibilmente in formato pdf, perché sia leggibile con tutti i sistemi operativi. È bene prestare attenzione a non inviare progetti eccessivamente dettagliati, che possono essere copiati: il progetto inviato potrà riportare l'obiettivo, la scansione temporale, potrà trasmettere l'idea di una metodologia specifica senza tuttavia entrare troppo nel dettaglio. Tra gli elementi salienti, è importante riportare le modalità di valutazione del progetto e un'indicazione di massima sui costi seppur passibile di modifiche.

È possibile che lo psicologo venga convocato per presentare il proprio progetto in un colloquio: in questo caso, è utile riportare gli elementi salienti del progetto, se possibile supportando con del materiale stampato che permetta alla persona di focalizzare l'attenzione e di conservare una traccia scritta; è cruciale sottolineare gli aspetti innovativi del progetto e cosa lo differenzi rispetto ad altri, senza disperdersi in discorsi troppo lunghi: pochi messaggi chiari sono di solito maggiormente efficaci.

2.2. La progettazione dell'intervento

Poiché uno dei tratti distintivi della figura professionale dello psicologo è lavorare tenendo conto del sistema, la progettazione dell'intervento non può prescindere da alcuni elementi fondamentali.

La scuola va coinvolta nello sviluppo del progetto fin dall'inizio, basandosi sull'analisi dei bisogni percepiti: lo psicologo coinvolge nel processo di progettazione tutte le componenti (dirigenza, docenti, genitori, alunni, personale ATA). Lo psicologo favorisce processi di cambiamento mantenendo attiva una dimen-

sione di ascolto e di scambio reciproco e condivisione fra i vari interlocutori e facilita la comunicazione a tutti i livelli. Anche quando presenta un progetto proprio, è disponibile a discutere con gli attori in campo obiettivi e modalità di realizzazione, nel rispetto delle reciproche professionalità, pur senza perdere di vista la struttura portante e gli aspetti metodologici ed etici.

2.2.1. Gli aspetti metodologici ed etici nella progettazione

L'approccio metodologico dello psicologo deve basarsi sul rispetto della deontologia professionale.

Innanzitutto lo psicologo deve fondare la progettazione del suo intervento su basi scientifiche solide. Oggi è possibile accedere via web a diverse fonti informative rigorose. Ad esempio, il portale “Google Scholar” traccia le pubblicazioni delle riviste scientifiche; inserendo le parole chiave relative a una tematica, è possibile trovare articoli scientifici di approfondimento teorico o relativi ad interventi svolti nell'ambito di interesse. Inoltre sono presenti online banche dati che riportano interventi evidence-based (cioè dei quali è stata dimostrata l'efficacia e la validità a seguito di studi scientifici), tra cui:

- la banca dati nazionale di progetti, interventi e politiche di prevenzione e promozione della Salute “Pro.Sa” (<http://www.retepromozionesalute.it/>) del Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute del Piemonte (www.dors.it);
- il sito web <http://www.hbsc.unito.it/it/> relativo allo studio multicentrico internazionale “Health Behaviour in School Aged Children (Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare)” svolto in collaborazione con l'Ufficio Regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa.

Inoltre, la deontologia professionale si declina su tre piani: colleghi, committenti e utenza.

Il rispetto dei colleghi appartenenti alla comunità professionale coinvolge la progettazione e il costo della prestazione.

Un aspetto fondamentale è evitare di copiare progetti di colleghi, reperiti tramite internet o altri canali: lo psicologo lavora ispirandosi a principi etici generali

e lavora rispettando la proprietà intellettuale e l'attività dei colleghi. È possibile presentare un progetto nella scuola in cui già lavora un collega: in questo caso, è bene contattare il collega per capire se ci sia la possibilità di collaborare.

Lo psicologo evita di dare giudizi negativi rispetto a progetti o interventi di altri colleghi e, in caso ravvisi condotte scorrette, è tenuto a segnalarlo all'apposita Commissione Deontologia dell'Ordine.

Un terzo aspetto, ma non per questo meno importante, riguarda il costo del lavoro proposto. Ricordiamo innanzitutto che lo psicologo non lavora gratis: il fornire una prestazione altamente professionalizzata senza richiedere un compenso congruo, svaluta il lavoro proposto e crea l'aspettativa che si possa nuovamente lavorare gratis. Per le ragioni appena esposte, quando un progetto è patrocinato, è bene specificare che esso è gratuito per l'utenza, ma è stato finanziato da terzi.

La quantificazione del costo orario della prestazione è un aspetto delicato: sebbene non esista più un tariffario a seguito della Legge 24 marzo 2012, n. 27 e questa situazione renda più difficile per il giovane professionista orientarsi sul mercato, è importante determinare in modo equilibrato il valore del proprio lavoro, tenendo ad esempio conto del contesto in cui si lavora, del monte ore complessivo, dell'area geografica nella quale si svolgerà il lavoro, dell'esperienza maturata, mantenendo comunque un limite rispetto al ribasso dei prezzi. Il Forum Tematico di Psicologia Scolastica dell'Ordine Psicologi Piemonte può essere un riferimento da contattare per eventuali informazioni.

È molto importante non scendere nella concorrenza sleale: il costo basso passa il messaggio che il lavoro proposto è di basso valore e di bassa qualità; inoltre può contribuire a creare e diffondere un meccanismo di svalutazione generalizzata della professione dello psicologo, o di idealizzazione basata sul fatto che, poiché si tratta di una professione di aiuto, essa debba essere svolta in regime di volontariato.

La concorrenza leale invece diventa promozione per tutti e valorizza il lavoro dello psicologo come importante e professionale.

Rispetto alla committenza, lo psicologo si impegna a rispettare tempi, modalità,

costi e obiettivi del progetto così come concordato in origine; qualora vi sia la necessità, in corso d'opera, di fare degli aggiustamenti o delle modifiche al progetto, ne discute con la committenza, esponendo i motivi che li rendono necessari. Lo psicologo rispetta la privacy anche del committente, non divulgando dati o informazioni relative alla scuola.

Il rispetto degli utenti riguarda innanzitutto la privacy, regolata sia dal codice deontologico che dalla Legge 31 dicembre 1996, n. 675; lo psicologo informa e rassicura gli utenti, in particolare i minori, e la committenza, sul fatto che è tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni raccolte.

Anche qualora il committente o i referenti alla salute gli chiedano di riportare notizie relative agli utenti, lo psicologo si limita ad informazioni generiche relative allo svolgimento del lavoro e non scende nei dettagli dei singoli colloqui. Allo stesso modo, anche rispetto a domande poste dai genitori degli alunni, lo psicologo può condividere informazioni generali, o comunque contenuti concordati o autorizzati dall'utente.

È possibile che lo psicologo lavori in un contesto scolastico all'interno di un progetto di ricerca; anche in questo caso, è tenuto alla tutela della riservatezza dei dati che viene di solito garantita attraverso la divulgazione di dati solamente in forma aggregata e anonima.

Il rispetto del segreto professionale presenta eccezioni relative all'obbligo di referto o di denuncia in relazione a una notizia di reato che abbia coinvolto uno o più utenti. In caso di dubbio su una situazione da denunciare o segnalare, è importante che lo psicologo si faccia supervisionare da esperti operanti nell'ambito, o contatti direttamente l'Ordine, poichè la specificità delle situazioni le rende difficili da inquadrare: le decisioni in merito vanno quindi prese in condivisione con professionisti altamente formati a riguardo. In ogni caso, anche in assenza di reato, di fronte a eventi che possano mettere a rischio la vita o la salute psicofisica dell'utente o di terzi, lo psicologo deve valutare se derogare al segreto professionale e condividere almeno parzialmente alcune informazioni al fine della tutela.

In ultimo, se le attività svolte a scuola dallo psicologo prevedono la stesura di

documenti cartacei o altri materiali chiaramente riferibili a una persona specifica, essi vanno conservati adeguatamente, in armadi o cassette chiusi a chiave. Qualsiasi attività venga svolta con l'utenza all'interno di un istituto educativo e scolastico, richiede la sottoscrizione di un consenso informato da parte di entrambi i genitori o tutori del minore. È utile che lo psicologo chiarisca con la committenza quale tipo di documentazione i genitori possono già aver firmato all'inizio dell'anno scolastico, poiché alcune volte l'intervento dello psicologo è già presente tra le attività previste all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), ed è già stato sottoscritto dalla famiglia. Il consenso informato da parte della famiglia e l'assenso della committenza non deve però far cadere nell'errore di considerare il minore come un soggetto passivo, imponendogli l'intervento senza averlo adeguatamente condiviso: il minore deve essere coinvolto ed informato fin dall'inizio perché la sua partecipazione sia pro-attiva; essendo spesso il beneficiario dell'intervento, non si può prescindere dalla corretta informazione ed alleanza rispetto agli obiettivi del lavoro da svolgere insieme. Ciò che lo psicologo condividerà e spiegherà al minore dovrà essere esposto in modo tarato in base all'età. Esempi di consenso informato possono essere reperiti sul sito dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte.

2.3. La realizzazione dell'intervento

Come già detto precedentemente, lo psicologo si impegna nella realizzazione dell'intervento rispettando obiettivi, modalità e costi concordati. È di fondamentale importanza prestare attenzione ad aspetti di setting quali ad es. la necessità di avere degli spazi in cui sia possibile realizzare l'intervento tutelando la privacy e senza essere disturbati, oppure la valutazione della presenza dell'insegnante in classe.

Box 2.2. Tipologie di comportamenti adeguati/non adeguati all'interno della scuola

Cosa non si fa	Cosa si può fare
Lavorare come psicologi in una scuola in cui si ricopre un altro ruolo (insegnante, genitore, ecc.).	All'interno di un istituto comprensivo, proporre il proprio intervento in una scuola di grado diverso da quello in cui si è coinvolti.
Accettare di ricoprire altri ruoli (ad esempio, figure amministrative o educative) in una scuola in cui si lavora come psicologi.	Attendere che il proprio incarico come psicologi nella scuola sia terminato, prima di accettare altre tipologie di lavoro.
Stringere amicizia o relazioni sentimentali con genitori, ragazzi, insegnanti; attualmente, il diffuso uso di social network rende più difficoltoso mantenere un confine adeguato nella relazione di ruolo.	Creare una pagina professionale sui social network, verso la quale convogliare le richieste di amicizia degli utenti; condividere informazioni non strettamente personali o intime.
Trasferire pazienti (studenti, genitori, personale scolastico, ecc.) dallo sportello o dal contesto scolastico al proprio studio privato.	Inviare ad altro collega o professionista. Le figure a cui inviare dovrebbero operare preferibilmente in ambito pubblico. Qualora venga esplicitamente chiesto un riferimento nel privato, fornire nominativi di più colleghi o professionisti operanti nell'ambito.
Trattare problematiche per le quali non si hanno le competenze adeguate.	
Trascurare l'utenza, non mediando l'invio ad altro professionista qualora necessario.	Rendersi disponibile ad accompagnare l'invio, contattando direttamente il professionista in oggetto. È possibile riportare informazioni sensibili relative all'utente solo se l'altro professionista è uno psicologo iscritto all'albo, anch'egli tenuto al segreto professionale, condividendo unicamente le informazioni che ritiene strettamente necessarie.

segue tabella

Cosa non si fa	Cosa si può fare
Insegnare a non psicologi la somministrazione di test con livello di accesso B2 e C ²⁵ , e l'uso di strumenti e tecniche di intervento riservate allo psicologo, come ad esempio il colloquio clinico.	Esplicitare che alcuni strumenti e tecniche possono essere utilizzati solo da professionisti abilitati.
Fare diagnosi.	Accompagnare l'invio a un servizio di riferimento, in presenza di situazioni ritenute a rischio.

2.4. La valutazione dell'intervento e la restituzione

Lo psicologo si impegna inoltre ad inserire nel progetto momenti dedicati alla valutazione dell'intervento e alla restituzione e condivisione dei risultati.

Per la valutazione, lo psicologo è tenuto ad utilizzare strumenti validati o, ove non esistenti, a predisporre questionari o interviste per raccogliere dati qualitativi o quantitativi sul gradimento e l'efficacia dell'intervento.

La restituzione, ovvero un momento di condivisione e di sintesi del progetto svolto e dei principali risultati ottenuti, è indispensabile. Può essere necessario ipotizzare momenti diversi per poter riportare informazioni meglio tarate sui committenti o sull'utenza coinvolti (ad esempio, insegnanti e genitori non hanno bisogno delle stesse informazioni e il linguaggio per illustrarle può essere diversificato).

È bene ricordare che durante la restituzione i dati sensibili o di natura personale di cui si è venuti a conoscenza nel corso del progetto non devono essere riconducibili al singolo, ma al gruppo.

Il momento della restituzione è importante sotto molteplici aspetti. Consente infatti di condividere il raggiungimento degli obiettivi iniziali o le motivazioni

25. Seguendo lo "Standard for educational and psychological tests" della American Educational Research Association, gli strumenti diagnostici sono classificati in base a cinque categorie, ognuna delle quali è riferita al tipo di professionista che può utilizzarli. I test che appartengono alle categorie B2 e C non possono essere somministrati, ad esempio, da insegnanti, educatori, pedagogisti e logopedisti.

che lo hanno eventualmente ostacolato in un'ottica di collaborazione partecipativa con utenza e committenza e di miglioramento continuo. È altresì possibile riflettere insieme sugli scenari futuri che il lavoro svolto apre di fronte a sé, in una prospettiva di rilancio professionale e di collaborazione futura. Inoltre anche attraverso la restituzione lo psicologo lavora sulla cura della relazione con committenza ed utenza, valorizzando l'impegno profuso e la loro partecipazione attiva al progetto. Infine, la restituzione consente di mettere in luce le competenze tipiche dello psicologo e di sottolineare il valore del percorso realizzato.

Breve biografia degli autori



Daniela Bulgarelli è ricercatrice in Psicologia dello Sviluppo e dell'educazione presso l'Università degli Studi di Torino, membro del gruppo di ricerca CHILD del Collegio Carlo Alberto. È iscritta all'Albo dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte dal 2003 (n. 3759), è membro del Forum Tematico Psicologia Scolastica OPP dal 2011, che coordina dal 2017. Ha preso parte al progetto europeo Large Scale "Changing Families and sustainable societies: Policy contexts and diversity over the life course and across generation (call CP_FP7-SSH-2012.3.2-1; anni 2013-2017)", per il quale si è occupata degli effetti delle prime forme di cura sullo sviluppo successivo dei bambini. È stata inoltre Communication Manager e Vice-Leader di un Working Group dell'Azione COST TD1309 "LUDI - Play for children with disabilities" (anni 2014-2018), per il quale ha approfondito le tematiche dello sviluppo del gioco e degli strumenti di valutazione dell'attività ludica. Autrice di oltre 40 articoli scientifici, ha pubblicato il libro *Nido inclusivo e bambini con disabilità. Favorire e supportare il gioco e la comunicazione* (2018, Erickson) e, in collaborazione con Serenella Besio e Vaska Stancheva-Popkostadinova, i libri *Play Development in Children with Disabilities* (2017, De Gruyter) ed *Evaluation of Children's Play. Tools and Methods* (2018, De Gruyter).



Patrizia Chiaruttini è psicologa, formatrice e terapeuta in Applied Behavioral Analysis (ABA), laureata in ambito neuropsicologico presso l'Università degli Studi di Torino e, dal 2016, è iscritta all'Albo dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte (n. 7989) ed è membro del Forum Tematico Psicologia Scolastica dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte. Svolge prevalentemente attività di formazione e sostegno nell'ambito delle

disabilità in età adolescenziale ed adulta, finalizzate allo sviluppo e al potenziamento delle abilità comunicative, relazionali e delle autonomie personali e lavorative. Si occupa, inoltre, di formazione nei corsi per operatori socio-sanitari dell'area psicologico sociale e nei corsi per apprendisti, trattando temi quali la comunicazione e le dinamiche di gruppo. Svolge, altresì, terapia ABA con bambini con Disturbo dello Spettro Autistico.



Cristiana Gavello è psicologa, iscritta all'Ordine degli Psicologi del Piemonte dal 2001 (n. 3827). Dal 2011 è membro del Forum Tematico di Psicologia Scolastica OPP. In libera professione si dedica all'attività di diagnosi cliniche in team specialistici dell'età evolutiva. Collabora come Free Lance in Società di Consulenza Manageriale con focus su attività di analisi organizzativa e bilancio di competenze. È Human Resource

Manager & Head Hunter Divisione Middle and Top Management presso la Società Knet HR. Progetta e conduce corsi di formazione e aggiornamento per aziende, insegnanti e formatori. Si occupa di problematiche legate alla valutazione di competenze e inserimento lavorativo, del rapporto scuola-famiglia e di progetti finanziati dalla Comunità Europea. Progetta strumenti e strategie per integrare le persone che operano nella scuola nei diversi ambiti.



Sofia Massia è psicologa-psicoterapeuta psicoanalitica, specialista in Psicologia Clinica, Osservazione Infantile (A.S.A.R.N.I.A) e Adolescenziale (A.S.T.E.R.I.A), Individual Member International Federation of Psychoanalytic Societies, socia dell'Associazione Sandor Ferenczi e responsabile scientifico AreaG Associazione Volontariato Torino. È iscritta all'Albo dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte dal 1989 (n. 825) ed è

membro del Forum Tematico di Psicologia Scolastica OPP. Esercita privatamente e presso istituzioni scolastiche; si occupa inoltre di formazione rivolta ai genitori e al personale scolastico. È responsabile di un Master di secondo

livello (riconosciuto dal M.I.U.R) sulla psicoterapia breve in ambito adolescenziale. Si occupa di supervisione dei colleghi in formazione. È docente a contratto presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino in Counseling. Fa parte della redazione della Rivista "AeP-Adolescenza e Psicoanalisi", ed è autrice di oltre 30 pubblicazioni sull'adolescenza tra cui il testo *Il pensiero di Francois Ladame sull'Adolescenza* (2015, Franco Angeli). Ha curato il testo: *Counseling psicodinamico. Colloquio, consultazione e restituzione in contesti clinici e applicativi* (2019, Ananke).

Virginia Muscatello è psicologa e psicoterapeuta, specialista in Psicologia Clinica. È iscritta all'Albo dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte dal



2006 (n. 4636) e, dal 2015, membro del Gruppo di Lavoro BES-EES-DSA e del Forum Tematico Psicologia Scolastica OPP. Lavora a Torino e provincia come libero professionista in équipe multidisciplinari nell'ambito dell'età evolutiva ed adolescenziale, soprattutto in relazione a problematiche scolastiche (esigenze educative speciali, quali disturbi specifici dell'apprendimento scolastico, difficoltà attentive e

comportamentali, compreso ADHD, disturbi cognitivi), ma anche emotive e relazionali. Effettua percorsi di valutazione psicodiagnostica, stilando profili di funzionamento dettagliati, e attua interventi di potenziamento neuropsicologico, di sostegno psicologico individuale e familiare (compreso Parent Training), nonché consulenze alle scuole e formazioni. Dal 2013, è nell'elenco dei professionisti con requisiti accertati per svolgere la funzione diagnostico-consulenziale nei confronti della scuola (Regione Liguria) e membro di équipe accreditata per la diagnosi di DSA dal 2014 (Regione Lombardia). È stata Professore a Contratto di "Elementi di psicologia generale e clinica" presso l'Università di Genova. Ha svolto tirocinio professionalizzante presso l'Ospedale Martini-NPI di Torino (2004/2005), l'IRCCS G. Gaslini di Genova (2008/2011) e lo Sportello per le Malattie Rare della Regione Liguria (2009/2011).



Silvia Spinelli è psicologa clinica, psicoterapeuta e formatrice, iscritta all'Albo dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte dal 2003 (n. 3688) e, dal 2011, è membro del Forum Tematico Psicologia Scolastica OPP. È esperta in consulenze genitoriali su temi educativi, dalla primissima infanzia all'adolescenza. Svolge formazione, coordinamento pedagogico e supervisione in nidi e scuole dell'infanzia di Torino, Cuneo e provincia.

Ha svolto per anni didattica e formazione presso scuole secondarie ed istituti professionali della Valle d'Aosta. Si occupa di prevenzione contro la violenza di genere e bullismo presso istituti scolastici ed associazioni con il progetto *Attente al Lupo*, da lei co-fondato e ideato. Negli ultimi anni, si è dedicata alla divulgazione psicologica su temi educativi attraverso conferenze e workshop svolti in tutta Italia, in collaborazione con Comuni, enti pubblici e fondazioni. Come libera professionista, suoi ambiti di competenza sono la psicoterapia, in particolare di bambini ed adolescenti, per problemi comportamentali, scolastici, relazionali. Si è interessata alla ricerca in ambito psicologico, relativamente all'osservazione del comportamento infantile. Nel corso della sua formazione, ha ottenuto la menzione d'onore per la propria tesi di specializzazione.



Silvia Roberta Villa è psicologa e dottoressa di ricerca in Psicologia dello Sviluppo, iscritta all'Albo dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte dal 2005 (n. 4526) e membro del Forum Tematico Psicologia Scolastica OPP dal 2011. Si occupa di consulenza, formazione e ricerca nell'ambito dell'età evolutiva, con particolare interesse per gli aspetti cognitivi, emotivi e relazionali implicati nei processi di apprendimento

scolastico e nella didattica, nonché per i Bisogni Educativi Speciali (Disturbi Specifici dell'Apprendimento, Difficoltà di Apprendimento aspecifiche, Deficit di attenzione e iperattività). Attualmente esercita come libera professionista presso il suo studio privato ed è coordinatrice pedagogica di asili nido e scuole dell'infanzia di Torino. Dal 2004 ad oggi ha svolto attività di do-

cenza e formazione presso scuole di diverso ordine e grado della Regione Piemonte, nonché presso la Facoltà di Psicologia, la Facoltà di Scienze della Formazione e la Scuola Interateneo di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria (S.I.S.) dell'Università degli Studi di Torino su tematiche di psicologia dello sviluppo, psicologia delle emozioni e della comunicazione e psicologia dell'apprendimento.